

13 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341

13.1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM), il fornitore e l'acquirente possono contestare gratuitamente l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata (attualmente Cooperativa Proviande) e richiedere una seconda classificazione neutrale della qualità. Negli ultimi anni è costantemente aumentato il numero di contestazioni relative alla classificazione neutrale della qualità degli animali macellati ai sensi dell'ordinanza dell'UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina.

Visto il costante aumento delle contestazioni e a fronte del calo della quota di esiti della classificazione che devono essere corretti, si suppone che alcuni attori «abusino» del fatto che attualmente i fornitori e gli acquirenti di animali da macello possono effettuare contestazioni gratuitamente per fini economici propri, ad esempio per ottimizzare i margini o compensare, mediante una seconda valutazione, le lacune qualitative riscontrate durante la classificazione. Ciò è in contrasto con l'intenzione originaria di offrire la possibilità di effettuare contestazioni solo in caso di evidenti errori di classificazione e con l'interesse pubblico di cofinanziare con fondi pubblici un sistema di contestazione che da alcuni attori viene utilizzato per interessi propri e di conseguenza può comportare distorsioni del mercato.

Con l'aumento della quota di contestazioni oggettivamente ingiustificate vi è anche il pericolo che venga messo sempre più in discussione il lavoro di qualità svolto dai classificatori dell'organizzazione incaricata. Inoltre, ogni classificazione successiva genera un notevole onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per l'organizzazione incaricata sia per i macelli. Per migliorare la situazione nell'ambito delle contestazioni, la Cooperativa Proviande ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc e in base alle conclusioni a cui esso è giunto ha presentato al Consiglio federale due proposte da attuare a livello di ordinanza, ovvero l'obbligo del pagamento di una tassa e un adeguamento per quanto concerne il blocco delle carcasse contestate. In questo modo, in futuro, si cercheranno di evitare le contestazioni «abusive» e la classificazione successiva servirà nuovamente a conseguire lo scopo originario, ovvero quello di correggere errori effettivi di classificazione.

In virtù dell'articolo 51 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), dal 1° gennaio 1999 il Consiglio federale ha la competenza di incaricare organizzazioni private di svolgere compiti esecutivi nel settore del bestiame da macello e della carne. Il Consiglio federale ha disciplinato la delega dei compiti esecutivi negli articoli 26 e 27 OBM sulla base della LAPub. Egli ha inoltre limitato la durata massima del contratto a quattro anni. L'esperienza maturata negli ultimi vent'anni ha dimostrato che limitare la durata del contratto a quattro anni è una misura troppo restrittiva e genera un inutile, elevato onere amministrativo sia per il fornitore sia per il committente in seno alla Confederazione.

Nel quadro dell'esecuzione del regime d'importazione della carne è emerso che è poco chiaro chi e a quali condizioni ha diritto di chiedere all'UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso e di aumentare i quantitativi d'importazione. Riformulando la norma vigente sotto il profilo linguistico e precisando che, in caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'organizzazione incaricata può chiedere all'UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso, si eliminano le incertezze emerse in fase di esecuzione.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

- Sulla base dell'esperienza maturata in fase di esecuzione, per tutte le specie animali le contestazioni devono essere inoltrate all'organizzazione incaricata entro le ore 24.00 del giorno di macellazione. Finora le contestazioni dovevano avvenire entro 6 ore dalla macellazione per gli animali della specie suina ed entro 24 ore dalla macellazione per le altre specie animali. Un blocco della carcassa per 24 ore non corrisponde più alle attuali procedure nei macelli (p.es. numero maggiore di macellazioni su ordinazione e poco spazio nelle celle frigorifere).

- All'organizzazione incaricata viene data la competenza di riscuotere tasse per il proprio dispendio in relazione a contestazioni ingiustificate. Finora la seconda classificazione neutrale della qualità (classificazione successiva) era sempre stata gratuita. La determinazione concreta delle tasse a copertura dei costi compete all'organizzazione incaricata e deve essere approvata dal DEFR.
- L'attuale limitazione a quattro anni della durata del contratto per l'accordo di prestazioni con l'organizzazione incaricata è stralciata.
- In caso di difficoltà logistiche dovute a causa di forza maggiore, l'UFAG, su richiesta delle cerchie interessate, può prolungare il periodo d'importazione anche dopo il suo inizio.

13.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 4

Il fornitore richiedente e/o l'acquirente deve inoltrare la contestazione per iscritto entro le ore 24.00 del giorno di macellazione all'organizzazione incaricata. La contestazione deve contenere informazioni sugli animali interessati (numerazione progressiva, identità, categoria, ecc.). Le classificazioni successive vengono effettuate da un classificatore dell'organizzazione incaricata, il loro esito è stabilito per iscritto e deve essere notificato ai fornitori e agli acquirenti interessati. Se la contestazione è stata effettuata entro il termine prescritto, le carcasse in questione devono essere bloccate nel macello, intere, finché non sarà stata effettuata la classificazione successiva, dopodiché vanno liberate per il sezionamento.

Se il fornitore e/o l'acquirente non è d'accordo con l'esito della classificazione successiva, può richiedere per scritto all'UFAG di emettere una decisione soggetta a spese (costi in base all'onere) concernente l'esito della classificazione della qualità ai sensi dell'articolo 25a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). La richiesta di una decisione soggetta a spese va motivata (in particolare l'interesse degno di protezione) e vanno allegati i mezzi di prova. Sulla base degli atti a sua disposizione, l'UFAG emette una decisione che il ricorrente può impugnare entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale.

Articolo 3 capoverso 4^{bis}

Al fine di limitare gli abusi nell'ambito delle contestazioni, all'organizzazione incaricata viene data la competenza di riscuotere tasse presso l'autore della contestazione per i costi amministrativi supplementari provocati dalla classificazione successiva. Per costi amministrativi supplementari s'intendono i costi per la fatturazione nonché i solleciti e gli incassi. I costi amministrativi supplementari possono essere fatturati soltanto se con la classificazione successiva l'esito della prima classificazione non viene corretto.

La determinazione concreta delle tasse, ovvero la loro applicazione e il relativo importo, rientra sostanzialmente tra i compiti dell'organizzazione incaricata. Tuttavia, le tasse devono essere sottoposte all'approvazione del DEFR prima della loro entrata in vigore ai sensi dell'articolo 180 capoverso 3 LAgr. Le tasse approvate dal DEFR devono essere pubblicate sul sito Internet dell'organizzazione incaricata. La fatturazione, i solleciti e gli incassi vanno regolamentati autonomamente dall'organizzazione incaricata.

Articolo 16 capoversi 4-6 e articolo 16a

Sulla base delle esperienze maturate in fase di esecuzione, questi articoli vengono semplificati sotto il profilo linguistico e nell'articolo 16a si precisa a quali condizioni è possibile richiedere all'UFAG una riduzione o un prolungamento dei periodi d'importazione nonché un aumento dei quantitativi d'importazione.

Rispetto all'attuale normativa cambia solo la condizione per la richiesta di prolungamento del periodo d'importazione in caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore. Ora le cerchie interes-

sate possono richiedere all'UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso se sul mercato degli acquisti insorgono improvvisamente difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore (p.es. catastrofe naturale). Una simile richiesta necessita dell'approvazione di almeno due terzi dei rappresentanti delle cerchie interessate sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio. Generalmente le cerchie interessate sono rappresentate dalle organizzazioni incaricate di svolgere i compiti di cui all'articolo 26.

Articolo 16b

Questo articolo riceve la numerazione 16b e il suo contenuto corrisponde esattamente all'attuale articolo 16a.

Articolo 27 capoverso 2

L'aggiudicazione dell'accordo di prestazioni per i compiti esecutivi secondo l'OBM comporta un elevato onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per gli offerenti sia per il committente in seno alla Confederazione. Negli ultimi vent'anni solo pochi interessati hanno partecipato ai bandi; dal 2004 per la riaggiudicazione dell'accordo di prestazioni vi è sempre un solo offerente, ovvero l'attuale mandatario. Si propone pertanto di stralciare la limitazione a quattro anni della durata del contratto per l'accordo di prestazioni.

Senza un'indicazione sulla durata contrattuale massima nell'OBM si applicano le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), le quali prevedono che di norma la durata determinata non può superare i cinque anni e che in casi motivati può essere prevista una durata superiore. Le modifiche proposte non riguardano l'attuale accordo di prestazioni con l'organizzazione incaricata per il periodo 2022-2025, in quanto il relativo contratto è stato concluso per quattro anni dal 1° gennaio 2022.

13.4 Ripercussioni

13.4.1 Confederazione

L'onere finanziario dell'organizzazione incaricata correlato alle contestazioni continua a essere completamente a carico della Confederazione conformemente all'accordo di prestazioni pertinente. Nel caso di contestazioni ingiustificate, i fornitori e gli acquirenti sono tenuti a versare una tassa direttamente all'organizzazione incaricata. A breve termine l'onere finanziario per la Confederazione dovrebbe pertanto restare invariato. Partendo dal presupposto che il numero di animali macellati contestati diminuirà, a medio termine, invece, l'onere finanziario per la Confederazione, ovvero l'indennizzo all'organizzazione incaricata, diminuirà. Si potrà appurare a quanto ammonterà l'importo risparmiato soltanto dopo un certo periodo dall'entrata in vigore.

13.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

13.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.

13.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

13.7 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 49 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.